Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione del 26 maggio 1997	L 140	1	30.5.1997
►M2	Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997	L 325	1	27.11.1997
►M3	Regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione del 15 ottobre 1998	L 279	3	16.10.1998
►M4	Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione del 6 luglio 1999	L 171	5	7.7.1999
►M5	Regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione del 30 novembre 2000	L 320	1	18.12.2000
►M6	Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione del 1º agosto 2001	L 209	14	2.8.2001
►M7	Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione del 17 dicembre 2001	L 334	3	18.12.2001
►M8	Regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione del 18 agosto 2003	L 215	3	27.8.2003
►M9	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
►M10	Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione del 28 aprile 2004	L 127	40	29.4.2004
►M11	Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione, del 9 agosto 2005	L 215	1	19.8.2005
►M12	Regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione del 31 marzo 2008	L 95	3	8.4.2008
►M13	Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione del 14 maggio 2009	L 123	3	19.5.2009
►M14	Regolamento (CE) n. 398/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009	L 126	5	21.5.2009
►M15	Regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione del 22 luglio 2010	L 212	1	12.8.2010
►M16	Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012	L 39	133	11.2.2012
►M17	Regolamento (UE) n. 1158/2012 della Commissione del 27 novembre 2012	L 339	1	12.12.2012
►M18	Regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione del 29 luglio 2013	L 212	1	7.8.2013
►M19	Regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione del 1º dicembre 2014	L 361	1	17.12.2014
►M20	Regolamento (UE) 2016/2029 della Commissione del 10 novembre 2016	L 316	1	23.11.2016
►M21	Regolamento (UE) 2017/128 della Commissione del 20 gennaio 2017	L 21	1	26.1.2017

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 298 dell'1.11.1997, pag. 70 (338/97)
►C2 Rettifica, GU L 139 del 5.6.2009, pag. 35 (407/2009)
►C3 Rettifica, GU L 176 del 7.7.2009, pag. 27 (407/2009)
►C4 Rettifica, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 122 (750/2013)
►C5 Rettifica, GU L 23 del 28.1.2017, pag. 123 (2017/128)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;

b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;

d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;

e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;

h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;

▼B

j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;

m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

n) «riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;

o) «reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;

q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;

r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;

s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;

t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

u) «commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

▼B

v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Staro membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e — qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni — l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. L'allegato A comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) qualsiasi specie che:

i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

oppure

ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.

2. L'allegato B comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice II delle Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;

▼B

c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;

i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:

— con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o

— con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;

ovvero

ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;

d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

3. L'allegato C comprende:

a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;

b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

4. L'allegato D comprende:

a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;

b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

Articolo 4

Introduzione nella Comunità

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

▼B

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:

   i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;

   ii) avverrà:

      — per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero

      — per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;

b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;

   ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;

c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;

e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

▼B

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero

b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero

b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

▼M14

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e secondo della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità:

▼B

a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;

b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e

c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero

d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼M14

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità, sono accordate dalla Commissione deroghe all'attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, per autorizzare l'esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼B

Articolo 5

Esportazione o riesportazione dalla Comunità

1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;

▼B

b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;

c) l'organo di gestione ha accertato che:

i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e

ii) — gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o

— nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

e

d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o

b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure

c) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure

d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

▼B

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

▼M14

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione deve consultare preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. La Commissione stabilisce le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼B

6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure

ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

7. a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

▼M14

b) L'organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda restrizioni alle esportazioni delle specie interessate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

▼B

Articolo 6

Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.

4. a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.

b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

Articolo 7

Deroghe

1. *Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente*

a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.

b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:

i) l'uso di certificati fitosanitari;

ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e

iii) il commercio di ibridi.

▼M14

c) La Commissione stabilisce i criteri per determinare se un esemplare sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼B

2. *Transito*

a) In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.

b) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

▼M14

c) Se il documento di cui alla lettera b) non è stato rilasciato prima dell'esportazione o della riesportazione, l'esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

3. *Oggetti personali e domestici*

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

4. *Istituzioni scientifiche*

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

▼B

Articolo 8

Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

▼B

2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero

b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero

c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero

d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero

e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ([1]), ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero

f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero

g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero

h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

▼M14

4. La Commissione può definire deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

([1]) GU n. L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

▼B

5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

Articolo 9

Spostamento degli esemplari vivi

1. Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2. Tale autorizzazione:

a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;

b) è attestata dal rilascio del certificato; e

c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

4. In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

▼M14

6. La Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼B

Articolo 10

Certificati

Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 11

Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

2. a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti

b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

▼M14

5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼B

Articolo 12

Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima

1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.

2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.

3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼M14

4. In casi eccezionali e conformemente a criteri definiti dalla Commissione, un organo di gestione può autorizzare l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼B

5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 13

Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.

   b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.

2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.

▼B

3. a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il termine d'un mese.

b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.

c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

Articolo 14

Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

1. a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.

c) Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.

3. a) È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.

b) Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.

c) La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo «Esecuzione».

▼B

Articolo 15

Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.

2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.

3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.

4. a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. ►M14 Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ◄

b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.

c) Fatto salvo l'articolo 20, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. ►M14 Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ◄

d) In base alle informazioni di cui alla lettera c), la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

▼M14

5. Ai fini della preparazione delle modifiche agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica le informazioni richieste, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

▼B

►C1 6. Senza pregiudizio della direttiva ◄ 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ([1]), la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;

h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;

k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

([1]) GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

▼B

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione delle Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e

b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.

4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

Articolo 17

Gruppo di consulenza scientifica

1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato

b) La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

▼M9

Articolo 18

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ([1]); tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

([1]) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼**M9**

Il periodo di cui all'articolo 5 paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Per i compiti che il Comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta. La Commissione adotta le misure proposte.

▼**M14**

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.

Articolo 19

1. La Commissione adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

La Commissione stabilisce il modello dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

3. La Commissione definisce condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:

a) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10;

b) l'uso di certificati fitosanitari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, punto i);

c) la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼M14

4. La Commissione adotta, se necessario, ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione, decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

5. La Commissione procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

▼B

Articolo 20

Disposizioni finali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.

2. In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626/82 e al regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ([1]).

▼M14

3. La Commissione, due mesi prima dell'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ed in accordo con il gruppo di consulenza scientifica:

▼B

a) verifica che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento;

b) adotta un regolamento che trasforma l'allegato D in un elenco rappresentativo di specie rispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

([1]) GU n. L 344 del 7.12.1983, pag. 1.

▼B

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 1997.

Gli articoli 12, 13, 14, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M20**

ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

   (a) secondo il nome delle specie; o

   (b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.

4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ([2]).

5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

   (a) «ssp.» designa le sottospecie;

   (b) «var(s).» designa la/le varietà; e

   (c) «fa» designa le forme.

6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.

7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.

8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.

9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.

10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.

11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

([1]) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

([2]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

▼**M20**

12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:

#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e

d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.

#2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a) semi e polline; e

b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.

#4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodypsis decaryi* esportati dal Madagascar;

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;

e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e

f) prodotti finiti di *Euphorbia antisyphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.

#8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.

▼**M20**

#9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]».

#10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.

#11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.

#12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.

#13 Designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati.

#14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a) semi e polline;

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) frutti;

d) foglie;

e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;

f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda perle, rosari e sculture.

13. I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

Estratto

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio

Prodotti, spediti separatamente o in blocco, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

Polvere

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

Trucioli di legno

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

▼**M20**

14. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.

15. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.

16. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:

    § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

    § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

17. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:

    § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

    § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		FAUNA		
		CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA				**Mammiferi**
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				**Antilocapra**
	Antilocapra americana (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
Bovidae				**Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.**
	Addax nasomaculatus (I)			Antilope addax
		Ammotragus lervia (II)		Pecora crinita o ammotrago
			Antilope cervicapra (III Nepal / Pakistan)	Antilope cervicapra
		Bison bison athabascae (II)		Bisonte dei boschi
	Bos gaurus (I) (Esclude la forma addomesticata di *Bos frontalis,* che non è soggetta al presente regolamento)			Gaur
	Bos mutus (I) (Esclude la forma addomesticata di *Bos grunniens,* che non è soggetta al presente regolamento)			Yack selvatico
	Bos sauveli (I)			Couprey
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)	Nilgau
			Bubalus arnee (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di *Bubalus bubalis,* che non è soggetta al presente regolamento)	Bufalo indiano
	Bubalus depressicornis (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura

▼M20

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Bubalus mindorensis (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
Bubalus quarlesi (I)			Anoa di montagna
	Budorcas taxicolor (II)		Takin
Capra falconeri (I)			Markor o capra di Falconer
		Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento)	Capra selvatica
		Capra sibirica (III Pakistan)	Stambecco siberiano
Capricornis milneedwardsii (I)			Capricorno cinese
Capricornis rubidus (I)			Capricorno rosso
Capricornis sumatraensis (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
Capricornis thar (I)			Capricorno dell'Himalaya
	Cephalophus brookei (II)		
	Cephalophus dorsalis (II)		Cefalofo dalla schiena nera
Cephalophus jentinki (I)			Cefalofo di Jentink
	Cephalophus ogilbyi (II)		Cefalofo di Fernando Poo
	Cephalophus silvicultor (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
	Cephalophus zebra (II)		Cefalofo zebra
	Damaliscus pygargus pygargus (II)		Bontebok
		Gazella bennettii (III Pakistan)	Chinkara
Gazella cuvieri (I)			Gazzella di Cuvier
		Gazella dorcas (III Algeria / Tunisia)	Gazzella dorcade
Gazella leptoceros (I)			Gazzella bianca
Hippotragus niger variani (I)			Antilope nera gigante
	Kobus leche (II)		Cobo lichi
Naemorhedus baileyi (I)			Goral cinese
Naemorhedus caudatus (I)			Goral rosso
Naemorhedus goral (I)			Goral grigio
Naemorhedus griseus (I)			

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Nanger dama (I)			Gazzella dama
	Oryx dammah (I)			Orice dalle corna a sciabola
	Oryx leucoryx (I)			Orice bianco o d'Arabia
		Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	Ovis ammon hodgsonii (I)			Muflone dell'Himalaya
	Ovis ammon nigrimontana (I)			Argali dei Kara Tau
		Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	Ovis orientalis ophion (I)			Muflone di Cipro
		Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	Ovis vignei vignei (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	Pantholops hodgsonii (I)			Antilope tibetana o Chiru
		Philantomba monticola (II)		Cefalofo azzurro
			Pseudois nayaur (III Pakistan)	Bharal
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Antilope del Vu Quang
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			Camoscio d'Abruzzo
		Saiga borealis (II)		Saiga della Mongolia
		Saiga tatarica (II)		Saiga della steppa
			Tetracerus quadricornis (III Nepal)	Antilope quadricorne
Camelidae				**Cammelli, guanaco, vigogna**
		Lama guanicoe (II)		Guanaco

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Vicugna vicugna (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)	*Vicugna vicugna* (II) (Solo le popolazioni dell'**Argentina** (1) [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della **Bolivia** (2) [l'intera popolazione], del **Cile** (3) [popolazione della Primera Región], **Ecuador** (4) [l'intera popolazione], del **Perù** (5) [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Vigogna
Cervidae				**Cervi, huemul, muntjak, pudu**
	Axis calamianensis (I)			Cervo porcino di Calamian
	Axis kuhlii (I)			Cervo porcino di Bawean o Kuhl
			Axis porcinus (III Pakistan (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)	Cervo porcino
	Axis porcinus annamiticus (I)			Cervo porcino dell'Indocina
	Blastocerus dichotomus (I)			Cervo delle paludi
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
			Cervus elaphus barbarus (III Algeria / Tunisia)	Cervo berbero
	Cervus elaphus hanglu (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
	Dama dama mesopotamica (I)			Daino della Mesopotamia
	Hippocamelus spp. (I)			Huemul
			Mazama temama cerasina (III Guatemala)	Mazama grande
	Muntiacus crinifrons (I)			Muntjak nero
	Muntiacus vuquangensis (I)			Muntjak gigante
			Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)	Cervo coda bianca del Guatemala
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Cervo delle Pampas

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Pudu mephistophiles (II)		Pudu mefistofele o del Nord
	Pudu puda (I)			Pudu comune o del Sud
	Rucervus duvaucelii (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
	Rucervus eldii (I)			Tameng o Cervo di Eld
Hippopotamidae				**Ippopotami**
		Hexaprotodon liberiensis (II)		Ippopotamo pigmeo
		Hippopotamus amphibius (II)		Ippopotamo
Moschidae				**Cervi muschiati**
	Moschus spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	*Moschus* spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati o Moschi
Suidae				**Babirussa, cinghiali, maiali**
	Babyrousa babyrussa (I)			Babirussa
	Babyrousa bolabatuensis (I)			Babirussa di Buru
	Babyrousa celebensis (I)			Babirussa del Nord Sulawesi
	Babyrousa togeanensis (I)			Babirussa di Togia
	Sus salvanius (I)			Cinghiale nano
Tayassuidae				**Pecari**
		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di *Pecari tajacu* del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari
	Catagonus wagneri (I)			Pecari gigante

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CARNIVORA				
Ailuridae				Ailuridi
	Ailurus fulgens (I)			Panda minore o rosso
Canidae				**Cani, volpi, lupi**
			Canis aureus (III India)	Sciacallo dorato
	***Canis lupus* (I/II)** (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati *Canis lupus familiaris* e *Canis lupus dingo*)	*Canis lupus* (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati *Canis lupus familiaris* e *Canis lupus dingo*)		Lupo comune
	Canis simensis			Lupo del Simien o di Etiopia
		Cerdocyon thous (II)		Cerdocione
		Chrysocyon brachyurus (II)		Crisocione
		Cuon alpinus (II)		Cuon Alpino
		Lycalopex culpaeus (II)		Volpe delle Ande
		Lycalopex fulvipes (II)		Volpe di Darwin
		Lycalopex griseus (II)		Volpe grigia dell'Argentina
		Lycalopex gymnocercus (II)		Volpe grigia della Pampa
	Speothos venaticus (I)			Speoto o Itticione
			Vulpes bengalensis (III India)	Volpe del Bengala
		Vulpes cana (II)		Volpe di Blanford

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Vulpes zerda (II)		Fennec
Eupleridae				Eupleridi
		Cryptoprocta ferox (II)		Fossa
		Eupleres goudotii (II)		Eupleride di Goudot
		Fossa fossana (II)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
Felidae				**Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.**
		Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)		Felidi
	Acinonyx jubatus (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1).			Ghepardo
	Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Caracal o Lince africana o del deserto
	Catopuma temminckii (I)			Gatto dorato asiatico
	Felis nigripes (I)			Gatto dai piedi neri
	***Felis silvestris* (II)**			Gatto selvatico
	Leopardus geoffroyi (I)			Gatto di Geoffroy
	Leopardus jacobitus (I)			Gatto delle Ande
	Leopardus pardalis (I)			Ocelot

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Leopardus tigrinus (I)			Gatto tigre o Oncilla
	Leopardus wiedii (I)			Margay
	***Lynx lynx* (II)**			Lince
	Lynx pardinus (I)			Lince pardina
	Neofelis nebulosa (I)			Leopardo nebuloso o pantera nebulosa
	Panthera leo persica (I)			Leone asiatico
	Panthera onca (I)			Giaguaro
	Panthera pardus (I)			Leopardo o Pantera
	Panthera tigris (I)			Tigre
	Pardofelis marmorata (I)			Gatto marmorato
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto leopardo del Bengala
	Prionailurus iriomotensis (II)			Gatto di Iriomote
	Prionailurus planiceps (I)			Gatto dalla testa piatta
	Prionailurus rubiginosus (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	Puma concolor coryi (I)			Puma della Florida
	Puma concolor costaricensis (I)			Puma dell'America centrale
	Puma concolor couguar (I)			Puma orientale
	Puma yagouaroundi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	Uncia uncia (I)			Leopardo delle nevi

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Herpestidae				**Manguste**
			Herpestes edwardsi (III India / Pakistan)	Mangusta grigia indiana
			Herpestes fuscus (III India)	Mangusta a coda corta indiana
			Herpestes javanicus (III Pakistan)	Piccola mangusta asiatica
			Herpestes javanicus auropunctatus (III India)	Mangusta di Giava
			Herpestes smithii (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith
			Herpestes urva (III India)	Mangusta cancrivora
			Herpestes vitticollis (III India)	Mangusta a collo striato
Hyaenidae				**Protele, iene**
			Hyaena hyaena (III Pakistan)	Iena striata
			Proteles cristata (III Botswana)	Protele crestato
Mephitidae				**Moffette**
		Conepatus humboldtii (II)		Moffetta della Patagonia
Mustelidae				**Tassi, martore, donnole, ecc.**
Lutrinae				**Lontre**
		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre
	Aonyx capensis microdon (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	Enhydra lutris nereis (I)			Lontra di mare meridionale
	Lontra felina (I)			Lontra marina
	Lontra longicaudis (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	Lontra provocax (I)			Lontra di fiume meridionale
	Lutra lutra (I)			Lontra comune
	Lutra nippon (I)			Lontra del Giappone

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Pteronura brasiliensis (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
Mustelinae				**Grigioni, martore, taira, donnole**
			Eira barbara (III Honduras)	Taira
			Galictis vittata (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			Martes flavigula (III India)	Martora dalla gola gialla
			Martes foina intermedia (III India)	
			Martes gwatkinsii (III India)	Martora del Nilgiri
			Mellivora capensis (III Botswana)	Tasso del miele
	Mustela nigripes (I)			Puzzola dai piedi neri
Odobenidae				**Trichechi**
		Odobenus rosmarus (III Canada)		Tricheco
Otariidae				**Arctocefali, leoni marini**
		Arctocephalus spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali
	Arctocephalus philippii (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	Arctocephalus townsendi (I)			Arctocefalo della Guadalupa
Phocidae				**Foche**
		Mirounga leonina (II)		Elefante marino
	Monachus spp. (I)			Foche monache
Procyonidae				**Coati, bassaricione**
			Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)	Bassarisco del Centro America
			Nasua narica (III Honduras)	Nasua dal naso bianco

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Nasua nasua solitaria (III Uruguay)	Nasua o Coati rosso
			Potos flavus (III Honduras)	Cercoletto
Ursidae				**Orsi**
		Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	Ailuropoda melanoleuca (I)			Panda gigante
	Helarctos malayanus (I)			Orso malese o Biruang
	Melursus ursinus (I)			Orso labiato
	Tremarctos ornatus (I)			Orso dagli occhiali
	***Ursus arctos* (I/II)** (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie *Ursus arctos isabellinus* figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)			Orso bruno
	Ursus thibetanus (I)			Orso tibetano o dal collare
Viverridae				Binturong, civette, linsanghi
			Arctictis binturong (III India)	Binturong
			Civettictis civetta (III Botswana)	Civetta zibetto
		Cynogale bennettii (II)		Civetta lontra o Mampalon
		Hemigalus derbyanus (II)		Civetta delle palme fasciata
			Paguma larvata (III India)	Civetta delle palme mascherata
			Paradoxurus hermaphroditus (III India)	Civetta delle palme comune
			Paradoxurus jerdoni (III India)	Civetta delle palme di Jerdon

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Prionodon linsang (II)		Linsango fasciato
	Prionodon pardicolor (I)			Linsango macchiato
			Viverra civettina (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			Viverra zibetha (III India)	Civetta indiana maggiore
			Viverricula indica (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA				**Cetacei (delfini, focene, balene)**
	CETACEA spp. (I/II) (6)			Cetacei
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				**Vampiri**
			Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae				**Volpi volanti o pteropi**
		Acerodon spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	Acerodon jubatus (I)			
		Pteropus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di *Pteropus brunneus*)		Volpi volanti o Pteropi
	Pteropus insularis (I)			Pteropo delle isole Truk
	Pteropus livingstonii (II)			Pteropo di Livingstone
	Pteropus loochoensis (I)			Pteropo del Giappone
	Pteropus mariannus (I)			Pteropo delle Marianne
	Pteropus molossinus (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	Pteropus pelewensis (I)			Pteropo di Pelew
	Pteropus pilosus (I)			Pteropo di Palau
	Pteropus rodricensis (II)			Pteropo di Rodrigues

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Pteropus samoensis (I)			Pteropo delle Samoa
	Pteropus tonganus (I)			Pteropo insulare
	Pteropus ualanus (I)			Pteropo di Kosrae
	Pteropus voeltzkowi (II)			Pteropo di Pemba
	Pteropus yapensis (I)			Pteropo di Yap
CINGULATA				
Dasypodidae				**Armadilli**
			Cabassous centralis (III Costa Rica)	Armadillo dalla coda nuda settentrionale
			Cabassous tatouay (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore
		Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo villoso
	Priodontes maximus (I)			Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				**Topi marsupiali**
	Sminthopsis longicaudata (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	Sminthopsis psammophila (I)			Topo marsupiale delle sabbie
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				**Canguri, uallabi**
		Dendrolagus inustus (II)		Canguro arboricolo grigio

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Dendrolagus ursinus (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	Lagorchestes hirsutus (I)			Canguro lepre occidentale
	Lagostrophus fasciatus (I)			Canguro striato
	Onychogalea fraenata (I)			Uallabi dalle briglie
Phalangeridae				**Cuschi**
		Phalanger intercastellanus (II)		Cusco orientale
		Phalanger mimicus (II)		Cusco meridionale o grigio
		Phalanger orientalis (II)		Falangero lanoso
		Spilocuscus kraemeri (II)		Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
		Spilocuscus maculatus (II)		Falangero o cusco macchiato
		Spilocuscus papuensis (II)		Cusco di Waigeou
Potoroidae				**Ratti canguro**
	Bettongia spp. (I)			Bettonge
Vombatidae				**Vombati**
	Lasiorhinus krefftii (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
Leporidae				**Lepri, conigli**
	Caprolagus hispidus (I)			Caprolago ispido
	Romerolagus diazi (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				**Echidne**
		Zaglossus spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae				Peramele
	Perameles bougainville (I)			Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae				Bilbi
	Macrotis lagotis (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
Equidae				**Cavalli, asini selvatici, zebre**
	Equus africanus (I) (Esclude la forma addomesticata di *Equus asinus,* che non è soggetta al presente regolamento)			Asino selvatico africano
	Equus grevyi (I)			Zebra di Grevy
	Equus hemionus (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie *Equus hemionus hemionus* e *Equus hemionus khur* figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	Equus kiang (II)			Kiang
	Equus przewalskii (I)			Cavallo di Przewalski
		Equus zebra hartmannae (II)		Zebra di Hartmann
	Equus zebra zebra (I)			Zebra di montagna del Capo
Rhinocerotidae				**Rinoceronti**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti
		Ceratotherium simum simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud
Tapiridae				**Tapiri**
	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Tapiri
		Tapirus terrestris (II)		Tapiro comune
PHOLIDOTA				
Manidae				**Pangolini**
		Manis spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di *Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica e Manis pentadactyla* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Pangolini
PILOSA				
Bradypodidae				**Bradipi tridattili**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Bradypus pygmaeus (II)		Bradipo pigmeo
		Bradypus variegatus (II)		Bradipo boliviano
Megalonychidae				**Bradipi didattili**
			Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)	Bradipo didattilo
Myrmecophagidae				**Mirmecofagidi**
		Myrmecophaga tridactyla (II)		Formichiere gigante
			Tamandua mexicana (III Guatemala)	Tamandua del Messico
PRIMATES				**Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)**
		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati
Atelidae				**Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)**
	Alouatta coibensis (I)			Aluatta dell'isola di Coiba
	Alouatta palliata (I)			Aluatta dal mantello
	Alouatta pigra (I)			Aluatta del Guatemala
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Atele di Geoffroy
	Ateles geoffroyi panamensis (I)			Atele di Panama
	Brachyteles arachnoides (I)			Muriquì meridionale
	Brachyteles hypoxanthus (I)			Muriquì settentrionale
	Oreonax flavicauda (I)			Lagotrice dalla coda gialla
Cebidae				**Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo**
	Callimico goeldii (I)			Callimico di Goeldi
	Callithrix aurita (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	Callithrix flaviceps (I)			Uistiti dalla testa gialla
	Leontopithecus spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Saguinus bicolor (I)			Tamarino calvo o Marikina
	Saguinus geoffroyi (I)			Tamarino di Geoffroy
	Saguinus leucopus (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	Saguinus martinsi (I)			
	Saguinus oedipus (I)			Tamarino edipo
	Saimiri oerstedii (I)			Saimiri del Centro America
Cercopithecidae				**Scimmie del vecchio mondo**
	Cercocebus galeritus (I)			Cercocebo dal berretto
	Cercopithecus diana (I)			Cercopiteco Diana
	Cercopithecus roloway (I)			Cercopiteco di Roloway
	Cercopithecus solatus (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	Colobus satanas (II)			Colobo nero
	Macaca silenus (I)			Sileno
	Mandrillus leucophaeus (I)			Drillo
	Mandrillus sphinx (I)			Mandrillo
	Nasalis larvatus (I)			Nasica
	Piliocolobus foai (II)			Colobo rosso dell'Africa centrale
	Piliocolobus gordonorum (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	Piliocolobus kirkii (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	Piliocolobus pennantii (II)			Colobo rosso di Pennant
	Piliocolobus preussi (II)			Colobo rosso di Preuss
	Piliocolobus rufomitratus (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	Piliocolobus tephrosceles (II)			Colobo rosso dell'Uganda
	Piliocolobus tholloni (II)			Colobo rosso di Thollon
	Presbytis potenziani (I)			Presbite delle Mentawai

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Pygathrix spp. (I)			Langur o rinopitechi
	Rhinopithecus spp. (I)			Rinopitechi
	Semnopithecus ajax (I)			Entello del Kashmir
	Semnopithecus dussumieri (I)			Entello delle pianure meridionali
	Semnopithecus entellus (I)			Entello
	Semnopithecus hector (I)			Entello del Tarai
	Semnopithecus hypoleucos (I)			Entello dai piedi neri
	Semnopithecus priam (I)			Entello dal ciuffo
	Semnopithecus schistaceus (I)			Entello del Nepal
	Simias concolor (I)			Rinopiteco di Pagai
	Trachypithecus delacouri (II)			Presbite di Delacour
	Trachypithecus francoisi (II)			Presbite del Tonchino
	Trachypithecus geei (I)			Presbite dorato
	Trachypithecus hatinhensis (II)			Presbita dell'Hatinh
	Trachypithecus johnii (II)			Presbite dei Nilgiri
	Trachypithecus laotum (II)			Entello del Laos
	Trachypithecus pileatus (I)			Presbite dal ciuffo
	Trachypithecus poliocephalus (II)			Entello testa bianca
	Trachypithecus shortridgei (I)			
Cheirogaleidae				**Chirogalei**
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei
Daubentoniidae				**Aye-aye**
	Daubentonia madagascariensis (I)			Aye-aye
Hominidae				**Scimpanzé, gorilla, orangutan**
	Gorilla beringei (I)			Gorilla di montagna

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Gorilla gorilla (I)			Gorilla
	Pan spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	Pongo abelii (I)			Orangutan di Sumatra
	Pongo pygmaeus (I)			Orangutan
Hylobatidae				**Gibboni**
	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
Indriidae				**Indridi**
	Indriidae spp. (I)			Indridi
Lemuridae				**Lemuri**
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
Lepilemuridae				**Lepilemuri**
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri
Lorisidae				**Lori**
	Nycticebus spp. (I)			Lori lenti
Pitheciidae				**Uacari, callicebi, chiropoti**
	Cacajao spp. (I)			Uacari
	Callicebus barbarabrownae (II)			Callicebo di Barbara Brown
	Callicebus melanochir (II)			Callicebo costiero
	Callicebus nigrifrons (II)			Callicebo dalla fronte nera
	Callicebus personatus (II)			Callicebo mascherato
	Chiropotes albinasus (I)			Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae				**Tarsi**
	Tarsius spp. (II)			Tarsi
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				**Elefanti**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Elephas maximus (I)			Elefante indiano o asiatico
	Loxodonta africana (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	*Loxodonta africana* (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe [7]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefante africano
RODENTIA				
Chinchillidae				**Cincillà**
	Chinchilla spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)			Cincillà
Cuniculidae				**Paca**
			Cuniculus paca (III Honduras)	Paca
Dasyproctidae				**Aguti punteggiato**
			Dasyprocta punctata (III Honduras)	Aguti punteggiato
Erethizontidae				**Istrici del nuovo mondo**
			Sphiggurus mexicanus (III Honduras)	Coendu messicano
			Sphiggurus spinosus (III Uruguay)	Coendu spinoso
Hystricidae				**Istrici del vecchio mondo**
	Hystrix cristata			Istrice crestata del Nord Africa
Muridae				**Topi, ratti**
	Leporillus conditor (I)			Leporillo costruttore
	Pseudomys fieldi praeconis (I)			Falso topo della baia di Shark
	Xeromys myoides (I)			Falso ratto di acqua

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Zyzomys pedunculatus (I)			Ratto di roccia dalla coda grossa
Sciuridae				**Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli**
	Cynomys mexicanus (I)			Cane di prateria del Messico
			Marmota caudata (III India)	Marmotta dalla coda lunga
			Marmota himalayana (III India)	Marmotta dell'Himalaya
		Ratufa spp. (II)		Scoiattoli giganti
			Sciurus deppei (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaie
SIRENIA				
Dugongidae				**Dugonghi**
	Dugong dugon (I)			Dugongo
Trichechidae				**Manati o Lamantini**
	Trichechus inunguis (I)			
	Trichechus manatus (I)			
	Trichechus senegalensis (I)			
AVES				**Uccelli**
ANSERIFORMES				
Anatidae				**Anatre, oche, cigni, ecc.**
	Anas aucklandica (I)			Anatra delle Auckland
		Anas bernieri (II)		Anatra di Bernier del Madagascar

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Anas chlorotis (I)			Alzavola bruna
		Anas formosa (II)		Alzavola asiatica
	Anas laysanensis (I)			Germano di Laysan
	Anas nesiotis (I)			Anatra dell'Isola di Campbell
	Anas querquedula			Marzaiola
	Asarcornis scutulata (I)			Anatra della Malesia
	Aythya innotata			Moriglione del Madagascar
	Aythya nyroca			Moretta tabaccata
	Branta canadensis leucopareia (I)			Oca delle Aleutine
	***Branta ruficollis* (II)**			Oca dal collo rosso
	Branta sandvicensis (I)			Oca delle Hawaii
		Coscoroba coscoroba (II)		Cigno coscoroba
		Cygnus melancoryphus (II)		Cigno dal collo nero
		Dendrocygna arborea (II)		Dendrocigna di Cuba
			Dendrocygna autumnalis (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			Dendrocygna bicolor (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	Mergus octosetaceus			Smergo del Brasile
	***Oxyura leucocephala* (II)**			Gobbo rugginoso
	Rhodonessa caryophyllacea (forse estinta) (I)			Anatra dalla testa rosa
		Sarkidiornis melanotos (II)		Anatra dal corno
	Tadorna cristata			Casarca crestata

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
APODIFORMES				
Trochilidae				**Uccelli mosca o colibrì**
		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì
	Glaucis dohrnii (I)			Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				**Occhioni**
			Burhinus bistriatus (III Guatemala)	Occhione bistriato
Laridae				**Gabbiani, sterne**
	Larus relictus (I)			Gabbiano della Mongolia
Scolopacidae				**Chiurli, pantane**
	Numenius borealis (I)			Chiurlo boreale
	Numenius tenuirostris (I)			Chiurlottello
	Tringa guttifer (I)			Pantana macchiata
CICONIIFORMES				
Ardeidae				**Garzette, aironi**
	Ardea alba			Airone bianco maggiore
	Bubulcus ibis			Airone guardabuoi
	Egretta garzetta			Garzetta
Balaenicipitidae				**Becco a scarpa**
		Balaeniceps rex (II)		Becco a scarpa
Ciconiidae				**Cicogne**
	Ciconia boyciana (I)			Cicogna dal becco nero
	***Ciconia nigra* (II)**			Cicogna nera
	Ciconia stormi			Cicogna di Storm

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Jabiru mycteria (I)			Jabiru
	Leptoptilos dubius			Marabù maggiore asiatico
	Mycteria cinerea (I)			Tantalo cinereo
Phoenicopteridae				**Fenicotteri**
		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Fenicottero rosa
Threskiornithidae				**Ibis, spatole**
		Eudocimus ruber (II)		Ibis rosso
	Geronticus calvus (II)			Ibis calvo
	Geronticus eremita (I)			Ibis eremita
	Nipponia nippon (I)			Ibis del Giappone
	***Platalea leucorodia* (II)**			Spatola
	Pseudibis gigantea			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
Columbidae				**Colombi, piccioni**
	Caloenas nicobarica (I)			Colomba delle Nicobare
	Claravis godefrida			Tortora barrata di porpora
	Columba livia			Piccione selvatico
	Ducula mindorensis (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		Gallicolumba luzonica (II)		Colomba pugnalata
		Goura spp. (II)		Colombe coronate
	Leptotila wellsi			Tortora di Granada
			Nesoenas mayeri (III Mauritius)	Colombo rosata
	Streptopelia turtur			Tortora selvatica

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				**Buceri**
		Aceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	Aceros nipalensis (I)			Bucero collorossiccio
		Anorrhinus spp. (II)		Buceri
		Anthracoceros spp. (II)		Buceri
		Berenicornis spp. (II)		Buceri
		Buceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	Buceros bicornis (I)			Calao o bucero bicorne del Nord
		Penelopides spp. (II)		Buceri
	Rhinoplax vigil (I)			Calao o bucero dall'elmo
		Rhyticeros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	Rhyticeros subruficollis (I)			Bucero tascaliscia
CUCULIFORMES				
Musophagidae				**Turachi**
		Tauraco spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	Tauraco bannermani (II)			Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				**Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)**
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia *Cathartidae* inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie *Caracara lutosa*)		Rapaci diurni

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Accipitridae				**Falchi, aquile**
	***Accipiter brevipes* (II)**			Sparviere levantino
	***Accipiter gentilis* (II)**			Astore
	***Accipiter nisus* (II)**			Sparviere
	***Aegypius monachus* (II)**			Avvoltoio monaco
	Aquila adalberti (I)			Aquila imperiale spagnola
	***Aquila chrysaetos* (II)**			Aquila reale
	***Aquila clanga* (II)**			Aquila anatraia maggiore
	Aquila heliaca (I)			Aquila imperiale
	***Aquila pomarina* (II)**			Aquila anatraia minore
	***Buteo buteo* (II)**			Poiana
	***Buteo lagopus* (II)**			Poiana calzata
	***Buteo rufinus* (II)**			Poiana codabianca
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	***Circaetus gallicus* (II)**			Biancone
	***Circus aeruginosus* (II)**			Falco di palude
	***Circus cyaneus* (II)**			Albanella reale
	***Circus macrourus* (II)**			Albanella pallida
	***Circus pygargus* (II)**			Albanella minore
	***Elanus caeruleus* (II)**			Nibbio bianco
	Eutriorchis astur (II)			Aquila serpentaria del Madagascar

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	***Gypaetus barbatus* (II)**			Gipeto
	***Gyps fulvus* (II)**			Grifone
	Haliaeetus spp. (I/II) (*Haliaeetus albicilla* è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare
	Harpia harpyja (I)			Arpia
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Aquila del Bonelli
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Aquila minore
	Leucopternis occidentalis (II)			Poiana dorsogrigio
	***Milvus migrans* (II)** (Ad eccezione di *Milvus migrans lineatus* che figura nell'allegato B)			Nibbio bruno
	***Milvus milvus* (II)**			Nibbio reale
	***Neophron percnopterus* (II)**			Capovaccaio
	***Pernis apivorus* (II)**			Falco pecchiaiolo
	Pithecophaga jefferyi (I)			Aquila delle Filippine
Cathartidae				**Avvoltoi del nuovo mondo**
	Gymnogyps californianus (I)			Condor della California
			Sarcoramphus papa (III Honduras)	Avvoltoio papa
	Vultur gryphus (I)			Condor delle Ande
Falconidae				**Falchi**
	Falco araeus (I)			Gheppio delle Seychelles
	***Falco biarmicus* (II)**			Lanario
	***Falco cherrug* (II)**			Falco sacro
	***Falco columbarius* (II)**			Smeriglio

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	***Falco eleonorae* (II)**			Falco della regina
	Falco jugger (I)			Falco laggar
	***Falco naumanni* (II)**			Falco grillaio
	Falco newtoni (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)			Gheppio dell'isola Aldabra
	Falco pelegrinoides (I)			Falcone di Barberia
	Falco peregrinus (I)			Falco pellegrino
	Falco punctatus (I)			Gheppio delle Mauritius
	Falco rusticolus (I)			Girfalco
	***Falco subbuteo* (II)**			Lodolaio
	***Falco tinnunculus* (II)**			Gheppio
	***Falco vespertinus* (II)**			Falco cuculo
Pandionidae				**Falchi pescatori**
	***Pandion haliaetus* (II)**			Falco pescatore
GALLIFORMES				
Cracidae				
	Crax alberti (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	Crax blumenbachii (I)			Hocco dal becco rosso
			Crax daubentoni (III Colombia)	Hocco dal becco giallo
		Crax fasciolata		Hocco faccianuda
			Crax globulosa (III Colombia)	Hocco dai bargigli
			Crax rubra (III Colombia / Costa Rica / Guatemala / Honduras)	Hocco globicero
	Mitu mitu (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	Oreophasis derbianus (I)			Crace di Derby

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)	Ciacialaca
			Pauxi pauxi (III Colombia)	Crace dall'elmo
	Penelope albipennis (I)			Penelope dalle ali bianche
			Penelope purpurascens (III Honduras)	Penelope purpurea
			Penelopina nigra (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala
	Pipile jacutinga (I)			Penelope dalla fronte nera
	Pipile pipile (I)			Penelope di Trinidad
Megapodiidae				**Megapodi**
	Macrocephalon maleo (I)			Maleo
Phasianidae				**Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani**
		Argusianus argus (II)		Argo maggiore
	Catreus wallichii (I)			Fagiano di Wallich
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Colino della Virginia mascherato
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		Gallus sonneratii (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		Ithaginis cruentus (II)		Fagiano insanguinato
	Lophophorus impejanus (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	Lophophorus lhuysii (I)			Lofoforo di Huys
	Lophophorus sclateri (I)			Lofoforo di Sclater
	Lophura edwardsi (I)			Fagiano di Edwards
		Lophura hatinhensis		Fagiano di Vo Quy
			Lophura leucomelanos (III Pakistan)	Fagiano kalij
	Lophura swinhoii (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Meleagris ocellata (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	Odontophorus strophium			Colino dal collare
	Ophrysia superciliosa			Quaglia dell'Himalaya
			Pavo cristatus (III Pakistan)	Pavone comune o blu
		Pavo muticus (II)		Pavone mutico o verde
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Speroniere chinqui o grigio
		Polyplectron germaini (II)		Speroniere di Germain
		Polyplectron malacense (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
	Polyplectron napoleonis (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
		Polyplectron schleiermacheri (II)		Speroniere del Borneo
			Pucrasia macrolopha (III Pakistan)	Fagiano koklass
	Rheinardia ocellata (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	Syrmaticus ellioti (I)			Fagiano di Elliot
	Syrmaticus humiae (I)			Fagiano di Hume
	Syrmaticus mikado (I)			Fagiano mikado
	Tetraogallus caspius (I)			Tetraogallo del Caspio
	Tetraogallus tibetanus (I)			Tetraogallo del Tibet
	Tragopan blythii (I)			Tragopano di Blyth
	Tragopan caboti (I)			Tragopano di Cabot
	Tragopan melanocephalus (I)			Tragopano occidentale
			Tragopan satyra (III Nepal)	Tragopano satiro
		Tympanuchus cupido attwateri (II)		Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae				**Gru**
		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru
	Grus americana (I)			Gru americana

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie *Grus canadensis nesiotes* e *Grus canadensis pulla* figurano nell'appendice I)			Gru canadese
	***Grus grus* (II)**			Gru comune
	Grus japonensis (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	Grus leucogeranus (I)			Gru bianca asiatica
	Grus monacha (I)			Gru monaca
	Grus nigricollis (I)			Gru dal collo nero
	Grus vipio (I)			Gru dal collo bianco
Otididae				**Otarde**
		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde
	Ardeotis nigriceps (I)			Grande otarda dell'India
	Chlamydotis macqueenii (I)			Ubara asiatica
	Chlamydotis undulata (I)			Ubara
	Houbaropsis bengalensis (I)			Otarda del Bengala
	***Otis tarda* (II)**			Otarda comune
	Sypheotides indicus (II)			Otarda minore indiana
	***Tetrax tetrax* (II)**			Gallina prataiola
Rallidae				**Folaghe, ralli**
	Gallirallus sylvestris (I)			Rallo di Lord Howe
Rhynochetidae				**Kagu**
	Rhynochetos jubatus (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				**Atricornitidi**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Atrichornis clamosus (I)			Uccello dei cespugli rumoroso
Cotingidae				**Cotinga**
			Cephalopterus ornatus (III Colombia)	Uccello parasole amazzonico
			Cephalopterus penduliger (III Colombia)	Uccello parasole occidentale
	Cotinga maculata (I)			Cotinga macchiata
		Rupicola spp. (II)		Galletti di roccia
	Xipholena atropurpurea (I)			Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae				**Cardinali, tangara**
		Gubernatrix cristata (II)		Cardinale verde
		Paroaria capitata (II)		Cardinale a becco giallo
		Paroaria coronata (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		Tangara fastuosa (II)		Tangara settecolori
Estrildidae				**Estrildidi**
		Amandava formosa (II)		Bengalino verde
		Lonchura fuscata		Padda di Timor
		Lonchura oryzivora (II)		Padda
		Poephila cincta cincta (II)		Diamante a bavetta
Fringillidae				**Cardellini, canarini**
	Carduelis cucullata (I)			Cardinalino rosso del Venezuela
		Carduelis yarrellii (II)		Cardellino di Yarrell
Hirundinidae				**Irundinidi**
	Pseudochelidon sirintarae (I)			Rondine dagli occhiali
Icteridae				**Itteridi**
	Xanthopsar flavus (I)			Ittero a cappuccio zafferano

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Meliphagidae				**Melifagi**
	Lichenostomus melanops cassidix (I)			Melifago dall'elmo
Muscicapidae				**Pigliamosche, garruli, etc.**
	Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)			Cannaiola dell'Isola Rodriguez
		Cyornis ruckii (II)		Niltava di Rueck
	Dasyornis broadbenti litoralis (forse estinto) (I)			Uccello di macchia castano
	Dasyornis longirostris (I)			Uccello di macchia occidentale
		Garrulax canorus (II)		Garrulo canoro
		Garrulax taewanus (II)		
		Leiothrix argentauris (II)		Usignolo orecchie argentate
		Leiothrix lutea (II)		Usignolo del Giappone
		Liocichla omeiensis (II)		Liocicla del monte Omei
	Picathartes gymnocephalus (I)			Picatarte testa nuda
	Picathartes oreas (I)			Picatarte collogrigio
			Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso delle Mascarene
Paradisaeidae				**Uccelli del paradiso**
		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso
Pittidae				**Pitte**
		Pitta guajana (II)		Pitta barrata settentrionale
	Pitta gurneyi (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
	Pitta kochi (I)			Pitta di Koch
		Pitta nympha (II)		Pitta bengalese del Giappone
Pycnonotidae				**Bulbul**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Pycnonotus zeylanicus (II)		Bulbul corona di paglia
Sturnidae				**Maine, gracule**
		Gracula religiosa (II)		Gracula religiosa
	Leucopsar rothschildi (I)			Maina di Rothschild
Zosteropidae				**Zosteropidi o uccelli dagli occhiali**
	Zosterops albogularis (I)			Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES				
Fregatidae				**Fregate**
	Fregata andrewsi (I)			Fregata di Andrews
Pelecanidae				**Pellicani**
	Pelecanus crispus (I)			Pellicano riccio
Sulidae				**Sule**
	Papasula abbotti (I)			Sula di Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae				**Barbuti**
			Semnornis ramphastinus (III Colombia)	Barbuto tucanetto
Picidae				**Picchi**
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae				**Tucani**
			Baillonius bailloni (III Argentina)	Tucanetto zafferano
		Pteroglossus aracari (II)		Aracari collonero
			Pteroglossus castanotis (III Argentina)	Aracari orecchiecastane

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Pteroglossus viridis (II)		Aracari verde
			Ramphastos dicolorus (III Argentina)	Tucano bicolore
		Ramphastos sulfuratus (II)		Tucano solforato
		Ramphastos toco (II)		Tucano toco
		Ramphastos tucanus (II)		Tucano beccorosso
		Ramphastos vitellinus (II)		Tucano beccoscanalato
			Selenidera maculirostris (III Argentina)	Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				**Podilimbi**
	Podilymbus gigas (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				**Albatri**
	Phoebastria albatrus (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				**Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc.**
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di *Agapornis roseicollis*, *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* e *Psittacula krameri*, che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Pappagalli
Cacatuidae				**Cacatua**
	Cacatua goffiniana (I)			Cacatua di Goffin
	Cacatua haematuropygia (I)			Cacatua ventre rosso
	Cacatua moluccensis (I)			Cacatua delle Molucche

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Cacatua sulphurea (I)			Cacatua ciuffogiallo
	Probosciger aterrimus (I)			Cacatua delle palme
Loriidae				**Lori, lorichetti**
	Eos histrio (I)			Lori rosso e blu
	Vini spp. (I/II) (*Vini ultramarina* figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare
Psittacidae				**Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli**
	Amazona arausiaca (I)			Amazzone dal collo rosso
	Amazona auropalliata (I)			Amazzone corona gialla
	Amazona barbadensis (I)			Amazzone a spalle gialle
	Amazona brasiliensis (I)			Amazzone dalla coda rossa
	Amazona finschi (I)			Amazzone di Finsch
	Amazona guildingii (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	Amazona imperialis (I)			Amazzone imperiale
	Amazona leucocephala (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	Amazona oratrix (I)			Amazzone testa gialla
	Amazona pretrei (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	Amazona rhodocorytha (I)			Amazzone a corona rossa
	Amazona tucumana (I)			Amazzone di Tucuman
	Amazona versicolor (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	Amazona vinacea (I)			Amazzone vinacea
	Amazona viridigenalis (I)			Amazzone guance verdi
	Amazona vittata (I)			Amazzone di Porto Rico
	Anodorhynchus spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Ara ambiguus (I)			Ara di Buffon
	Ara glaucogularis (I)			Ara di Wagler o caninde
	Ara macao (I)			Ara macao
	Ara militaris (I)			Ara militare
	Ara rubrogenys (I)			Ara a fronte rossa
	Cyanopsitta spixii (I)			Ara di Spix
	Cyanoramphus cookii (I)			Parrocchetto di Norfolk
	Cyanoramphus forbesi (I)			Kakariki a pileo giallo
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			Kakariki a fronte rossa
	Cyanoramphus saisseti (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	Eunymphicus cornutus (I)			Parrocchetto cornuto
	Guarouba guarouba (I)			Conuro guarouba
	Neophema chrysogaster (I)			Parrocchetto ventrearancio
	Ognorhynchus icterotis (I)			Conuro a orecchie gialle
	Pezoporus occidentalis (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	Pezoporus wallicus (I)			Parrocchetto terragnolo
	Pionopsitta pileata (I)			Pappagallo pileato
	Primolius couloni (I)			Ara testablu
	Primolius maracana (I)			Ara di Illiger
	Psephotus chrysopterygius (I)			Parrocchetto aligialle
	Psephotus dissimilis (I)			Pappagallo dal cappuccio
	Psephotus pulcherrimus (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Psittacula echo (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	Pyrrhura cruentata (I)			Conuro a gola azzurra
	Rhynchopsitta spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	Strigops habroptilus (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				**Nandù**
	Pterocnemia pennata (I) (Ad eccezione di *Pterocnemia pennata pennata* che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		Pterocnemia pennata pennata (II)		Nandù di Darwin
		Rhea americana (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				**Pinguini**
		Spheniscus demersus (II)		Pinguino del Capo
	Spheniscus humboldti (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				**Rapaci notturni**
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di *Sceloglaux albifacies*)		Rapaci notturni
Strigidae				**Gufi, civette**
	***Aegolius funereus* (II)**			Civetta capogrosso
	***Asio flammeus* (II)**			Gufo di palude
	***Asio otus* (II)**			Gufo comune
	***Athene noctua* (II)**			Civetta
	***Bubo bubo* (II)** (Ad eccezione di *Bubo bubo bengalensis* che figura nell'allegato B)			Gufo reale

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Civetta nana
	Heteroglaux blewitti (I)			Civetta di foresta
	Mimizuku gurneyi (I)			Assiolo gigante
	Ninox natalis (I)			Ulula delle Isole Christmas
	Ninox novaeseelandiae undulata (I)			Ulula australiana
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Civetta delle nevi
	Otus ireneae (II)			Assiolo di Sokoke
	***Otus scops* (II)**			Assiolo
	***Strix aluco* (II)**			Allocco
	***Strix nebulosa* (II)**			Allocco di Lapponia
	***Strix uralensis* (II)** (Ad eccezione di *Strix uralensis davidi* che figura nell'allegato B)			Allocco degli Urali
	***Surnia ulula* (II)**			Ulula
Tytonidae				**Barbagianni**
	***Tyto alba* (II)**			Barbagianni
	Tyto soumagnei (I)			Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				**Struzzi**
	Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzo del Nord Africa

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
TINAMIFORMES				
Tinamidae				**Tinami**
	Tinamus solitarius (I)			Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
Trogonidae				**Quetzal**
	Pharomachrus mocinno (I)			Quetzal splendente
REPTILIA				**Rettili**
CROCODYLIA				**Alligatori, caimani, coccodrilli**
		CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, coccodrilli
Alligatoridae				**Alligatori, caimani**
	Alligator sinensis (I)			Alligatore della Cina
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)			Caimano del Rio Apaporis
	Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)			Jacaré o Caimano dal muso largo
	Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)			Caimano nero o Melanosuco
Crocodylidae				**Coccodrilli**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Crocodylus acutus (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)			Coccodrillo americano o acuto
	Crocodylus cataphractus (I)			Coccodrillo catafratto
	Crocodylus intermedius (I)			Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco
	Crocodylus mindorensis (I)			Coccodrillo di Mindoro
	Crocodylus moreletii (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)			Coccodrillo di Morelet
	Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Coccodrillo del Nilo
	Crocodylus palustris (I)			Coccodrillo di palude

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Crocodylus porosus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Coccodrillo marino
	Crocodylus rhombifer (I)			Coccodrillo di Cuba o rombifero
	Crocodylus siamensis (I)			Coccodrillo siamese
	Osteolaemus tetraspis (I)			Osteolemo
	Tomistoma schlegelii (I)			Falso gaviale o Tomistoma
Gavialidae				**Gaviali**
	Gavialis gangeticus (I)			Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				**Sfenodonti o tuatara**
	Sphenodon spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
Agamidae				**Agamidi**
		Saara spp. (II)		
		Uromastyx spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae				**Camaleonti**
		Archaius spp. (II)		
		Bradypodion spp. (II)		Camaleonti nani
		Brookesia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	Brookesia perarmata (I)			
		Calumma spp. (II)		

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Chamaeleo spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			Camaleonte comune
		Furcifer spp. (II)		
		Kinyongia spp. (II)		Camaleonti nani
		Nadzikambia spp. (II)		Camaleonti nani
		Trioceros spp. (II)		
Cordylidae				**Cordilidi**
		Cordylus spp. (II)		Cordilidi
Gekkonidae				**Gechi**
			Hoplodactylus spp. (III Nuova Zelanda)	
		Lygodactylus williamsi		
		Nactus serpensinsula (II)		Geco dell'Isola Serpente
		Naultinus spp. (II)		Gechi della Nuova Zelanda
		Phelsuma spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
	Phelsuma guentheri (II)			
		Uroplatus spp. (II)		Gechi coda a foglia
Helodermatidae				**Elodermi**
		Heloderma spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Elodermi
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)			Eloderma orrido del Guatemala
Iguanidae				**Iguane**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Amblyrhynchus cristatus (II)		Iguana marina
	Brachylophus spp. (I)			Brachilofi
		Conolophus spp. (II)		Iguane terrestri
		Ctenosaura bakeri (II)		
		Ctenosaura melanosterna (II)		
		Ctenosaura oedirhina (II)		
		Ctenosaura palearis (II)		
	Cyclura spp. (I)			Iguane cornute
		Iguana spp. (II)		Iguane
		Phrynosoma blainvillii (II)		
		Phrynosoma cerroense (II)		
		Phrynosoma coronatum (II)		Lucertola cornuta
		Phrynosoma wigginsi (II)		
	Sauromalus varius (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae				**Lucertole**
	Gallotia simonyi (I)			Lucertola gigante di Hierro
	***Podarcis lilfordi* (II)**			Lucertola delle Baleari
	***Podarcis pityusensis* (II)**			Lucertola di Ibiza
Scincidae				**Scinchi**
		Corucia zebrata (II)		Scinco gigante delle Salomone

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Teiidae				**Lucertole caimano, tegu**
		Crocodilurus amazonicus (II)		Tegu coccodrillo
		Dracaena spp. (II)		Lucertole caimano
		Tupinambis spp.(II)		Tegu
Varanidae				**Varani**
		Varanus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani
	Varanus bengalensis (I)			Varano del Bengala
	Varanus flavescens (I)			Varano giallo
	Varanus griseus (I)			Varano del deserto
	Varanus komodoensis (I)			Drago o varano di Komodo
	Varanus nebulosus (I)			Varano nebuloso
	Varanus olivaceus (II)			
Xenosauridae				
		Shinisaurus crocodilurus (II)		
SERPENTES				**Serpenti**
Boidae				**Boidi**
		Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi
	Acrantophis spp. (I)			Boa del Madagascar

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Boa constrictor occidentalis (I)			Boa costrittore dell'Argentina
	Epicrates inornatus (I)			Boa di Porto Rico
	Epicrates monensis (I)			Boa di Mona
	Epicrates subflavus (I)			Boa della Giamaica
	***Eryx jaculus* (II)**			Erice jaculo
	Sanzinia madagascariensis (I)			Boa arboreo del Madagascar
Bolyeriidae				**Boa di Round**
		Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round
	Bolyeria multocarinata (I)			Boa di Round
	Casarea dussumieri (I)			Boa di Dussumier
Colubridae				**Colubridi**
			Atretium schistosum (III India)	Ericope schistoso
			Cerberus rynchops (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		Clelia clelia (II)		Mussurana
		Cyclagras gigas (II)		Falso cobra
		Elachistodon westermanni (II)		Mangiatore di uova indiano
		Ptyas mucosus (II)		Serpente dei ratti indiano

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Xenochrophis piscator (III India)	Natrice pescatrice
Elapidae				**Cobra, serpenti corallo**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		
			Micrurus diastema (III Honduras)	Serpente corallo
			Micrurus nigrocinctus (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		Naja atra (II)		
		Naja kaouthia (II)		
		Naja mandalayensis (II)		
		Naja naja (II)		Cobra o serpente dagli occhiali
		Naja oxiana (II)		
		Naja philippinensis (II)		
		Naja sagittifera (II)		
		Naja samarensis (II)		
		Naja siamensis (II)		
		Naja sputatrix (II)		
		Naja sumatrana (II)		
		Ophiophagus hannah (II)		Cobra reale
Loxocemidae				
		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae				**Pitoni**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni
	Python molurus molurus (I)			Pitone delle rocce indiano
Tropidophiidae				
		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae				**Vipere**
			Crotalus durissus (III Honduras)	Cascavel
		Crotalus durissus unicolor		Crotalo di Aruba
			Daboia russelii (III India)	Vipera di Russel
		Trimeresurus mangshanensis (II)		Crotalo di Mangshan
	Vipera latifii			Vipera Latifi
	Vipera ursinii (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		Vipera wagneri (II)		
TESTUDINES				
Carettochelyidae				**Tartarughe naso di porco**
		Carettochelys insculpta (II)		Tartaruga naso di porco
Chelidae				
		Chelodina mccordi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)		
	Pseudemydura umbrina (I)			Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae				**Tartarughe di mare**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
Chelydridae				**Tartarughe azzannatrici**
			Macrochelys temminckii (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga alligatore
Dermatemydidae				**Dermatemide**
		Dermatemys mawii (II)		Dermatemide
Dermochelyidae				**Dermochelide coriacea**
	Dermochelys coriacea (I)			Dermochelide coriacea
Emydidae				**Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche**
		Chrysemys picta (Solo esemplari vivi)		Testuggine palustre dipinta
		Clemmys guttata (II)		Testuggine palustre punteggiata
		Emydoidea blandingii (II)		Tartaruga di Blanding
		Glyptemys insculpta (II)		Testuggine palustre scolpita
	Glyptemys muhlenbergii (I)			Clemmide di Muhlenberg
			Graptemys spp. (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe carta geografica
		Malaclemys terrapin (II)		
		Terrapene spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	Terrapene coahuila (I)			Tartaruga-botte acquatica
Geoemydidae				
	Batagur affinis (I)			
	Batagur baska (I)			Tartaruga fluviale indiana

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Batagur borneoensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
		Cuora spp. (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* e *C. zhoui* per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartarughe scatola asiatiche
		Cyclemys spp. (II)		Tartarughe foglia asiatiche
	Geoclemys hamiltonii (I)			Tartaruga di Hamilton
		Geoemyda japonica (II)		
		Geoemyda spengleri (II)		Tartaruga foglia a petto nero
		Hardella thurjii (II)		Tartaruga di fiume incoronata
		Heosemys annandalii (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
		Heosemys depressa (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga della Foresta di Arakan

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Heosemys grandis (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		Heosemys spinosa (II)		Tartaruga spinosa
		Leucocephalon yuwonoi (II)		
		Malayemys macrocephala (II)		
		Malayemys subtrijuga (II)		Tartaruga malese
		Mauremys annamensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
			Mauremys iversoni (III Cina)	
		Mauremys japonica (II)		Testuggine del Giappone
			Mauremys megalocephala (III Cina)	Testugine palustre cinese a capo grosso
		Mauremys mutica (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
		Mauremys nigricans (II)		
			Mauremys pritchardi (III Cina)	
			Mauremys reevesii (III Cina)	Testugine cinese palustre
			Mauremys sinensis (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
	Melanochelys tricarinata (I)			Tartaruga tricarinata
		Melanochelys trijuga (II)		Tartaruga nera indiana
	Morenia ocellata (I)			Tartaruga della Birmania
		Morenia petersi (II)		
		Notochelys platynota (II)		
			Ocadia glyphistoma (III Cina)	
			Ocadia philippeni (III Cina)	
		Orlitia borneensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga gigante della Malesia

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Pangshura spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	Pangshura tecta (I)			Tartaruga a tetto dell'India
		Sacalia bealei (II)		
			Sacalia pseudocellata (III Cina)	
		Sacalia quadriocellata (II)		Tartaruga quattr'occhi
		Siebenrockiella crassicollis (II)		
		Siebenrockiella leytensis (II)		
		Vijayachelys silvatica (II)		
Platysternidae				**Platisterno capogrosso**
	Platysternidae spp. (I)			Platisterno capogrosso
Podocnemididae				**Pelomeduse**
		Erymnochelys madagascariensis (II)		Podocnemide del Madagascar
		Peltocephalus dumerilianus (II)		Tartaruga capo grosso
		Podocnemis spp. (II)		
Testudinidae				**Testuggini**
		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di *Geochelone sulcata* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini
	Astrochelys radiata (I)			Testuggine radiata
	Astrochelys yniphora (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	Chelonoidis nigra (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	Geochelone platynota (I)			Testuggine stellata del Myanmar
	Gopherus flavomarginatus (I)			Testuggine dal bordo giallo
	Malacochersus tornieri (II)			Testuggine focaccia africana
	Psammobates geometricus (I)			Testuggine geometrica

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Pyxis arachnoides (I)			Testuggine aracnoide comune
	Pyxis planicauda (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	***Testudo graeca* (II)**			Testuggine greca
	***Testudo hermanni* (II)**			Testuggine di Hermann o comune
	Testudo kleinmanni (I)			Testuggine egiziana
	***Testudo marginata* (II)**			Testuggine marginata
Trionychidae				**Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle**
		Amyda cartilaginea (II)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
	Apalone spinifera atra (I)			Tartaruga dal guscio molle nera
		Chitra spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	Chitra chitra (I)			
	Chitra vandijki (I)			
		Dogania subplana (II)		Tartaruga dal guscio molle della Malesia
		Lissemys ceylonensis (II)		
		Lissemys punctata (II)		Tartaruga alata indiana
		Lissemys scutata (II)		Tartaruga alata del Myanmar
		Nilssonia formosa (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar
	Nilssonia gangetica (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	Nilssonia hurum (I)			Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India
		Nilssonia leithii (II)		Tartaruga dal guscio molle di Leith
	Nilssonia nigricans (I)			
		Palea steindachneri (II)		Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato
		Pelochelys spp. (II)		
		Pelodiscus axenaria (II)		
		Pelodiscus maackii (II)		
		Pelodiscus parviformis (II)		
		Rafetus swinhoei (II)		Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
AMPHIBIA				**Anfibi**
ANURA				Rane e rospi
Aromobatidae				**Rane arboricole criptiche**
		Allobates femoralis (II)		
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		
		Allobates rufulus (II)		
		Allobates zaparo (II)		
Bufonidae				**Rospi**
	Altiphrynoides spp. (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			
	Atelopus zeteki (I)			Rospo dorato di Zetek
	Incilius periglenes (I)			Rospo dorato
	Nectophrynoides spp. (I)			Rospi vivipari africani
	Nimbaphrynoides spp. (I)			
Calyptocephalellidae				
			Calyptocephalella gayi (III Cile)	
Conrauidae				**Rane**
		Conraua goliath		Rana Golia
Dendrobatidae				**Dendrobatidi**
		Adelphobates spp. (II)		
		Ameerega spp. (II)		
		Andinobates spp. (II)		
		Dendrobates spp. (II)		Dendrobatidi
		Epipedobates spp. (II)		
		Excidobates spp. (II)		
		Hyloxalus azureiventris (II)		
		Minyobates spp. (II)		
		Oophaga spp. (II)		
		Phyllobates spp. (II)		Fillobati
		Ranitomeya spp. (II)		
Dicroglossidae				**Rane**
		Euphlyctis hexadactylus (II)		

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Hoplobatrachus tigerinus (II)		
Hylidae				**Raganelle**
		Agalychnis spp. (II)		
Mantellidae				**Mantella**
		Mantella spp. (II)		Mantella
Microhylidae				**Rane pomodoro**
	Dyscophus antongilii (I)			
		Scaphiophryne gottlebei (II)		
Myobatrachidae				**Rane a gestazione gastrica**
		Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione di *Rheobatrachus silus* e *Rheobatrachus vitellinus*)		Rana a gestazione gastrica
CAUDATA				
Ambystomatidae				**Axolotl**
		Ambystoma dumerilii (II)		Salamandra del Lago Patzanaro
		Ambystoma mexicanum (II)		Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae				**Salamandre giganti**
	Andrias spp. (I)			Salamandre giganti
			Cryptobranchus alleganiensis (III Stati Uniti d'America)	
Hynobiidae				**Salamandre asiatiche**
			Hynobius amjiensis (III China)	
Salamandridae				**Salamandre e tritoni**
	Neurergus kaiseri (I)			Tritone imperatore
ELASMOBRANCHII				**Squali e razze**
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				**Carcarinidi**
		Carcharhinus longimanus (II)		Squalo longimano
Sphyrnidae				**Squali martello**
		Sphyrna lewini (II)		Squalo martello smerlato

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Sphyrna mokarran (II)		Grande squalo martello
		Sphyrna zygaena (II)		
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				**Squali elefante**
		Cetorhinus maximus (II)		Squalo elefante
Lamnidae				**Squalo bianco**
		Carcharodon carcharias (II)		Squalo bianco
		Lamna nasus (II)		Smeriglio
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				**Squali balena**
		Rhincodon typus (II)		Squalo balena
PRISTIFORMES				
Pristidae				**Pesci sega**
	Pristidae spp. (I)			Pesci sega
RAJIFORMES				
Mobulidae				
		Manta spp. (II)		Mante
ACTINOPTERYGII				**Pesci**
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
Acipenseridae				**Storioni**
	Acipenser brevirostrum (I)			Storione dal rostro breve
	Acipenser sturio (I)			Storione comune

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				**Anguille**
		Anguilla anguilla (II)		Anguilla europea
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				**Cui-ui**
	Chasmistes cujus (I)			Cui-ui
Cyprinidae				**Ciprinidi**
		Caecobarbus geertsii (II)		Barbo ceco del Congo
	Probarbus jullieni (I)			Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae				
		Arapaima gigas (II)		Arapaima
Osteoglossidae				**Osteoglossidi**
	Scleropages formosus (I) ([8])			Scleropage asiatico
PERCIFORMES				
Labridae				**Labridi**
		Cheilinus undulatus (II)		Pesce Napoleone
Sciaenidae				**Totoaba**
	Totoaba macdonaldi (I)			Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES				
Pangasiidae				
	Pangasianodon gigas (I)			Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				**Pesci ago, cavallucci marini**
		Hippocampus spp. (II)		Cavallucci marini
SARCOPTERYGII				**Dipnoi o pesci polmonati**
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				**Ceratodontidi**
		Neoceratodus forsteri (II)		Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				**Celacanti**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Latimeria spp. (I)			Celacanti
		ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)		
HOLOTHUROIDEA				**Oloturie**
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				**Oloturie**
			Isostichopus fuscus (III Ecuador)	Oloturia bruna
		ARTHROPODA (ARTROPODI)		
ARACHNIDA				**Ragni e scorpioni**
ARANEAE				
Theraphosidae				**Tarantole**
		Aphonopelma albiceps (II)		
		Aphonopelma pallidum (II)		
		Brachypelma spp. (II)		
SCORPIONES				
Scorpionidae				**Scorpioni**
		Pandinus dictator (II)		Scorpione dittatore
		Pandinus gambiensis (II)		Scorpione del Gambia
		Pandinus imperator (II)		Scorpione imperatore
INSECTA				**Insetti**
COLEOPTERA				Coleotteri
Lucanidae				**Lucanidi o Cervi volanti**
			Colophon spp. (III Sudafrica)	
Scarabaeidae				**Scarabei**
		Dynastes satanas (II)		Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA				Farfalle
Nymphalidae				
			Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)	
			Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)	
			Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)	
Papilionidae				**Ornitottere e Papilionidi**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Atrophaneura jophon (II)		
		Atrophaneura palu		
		Atrophaneura pandiyana (II)		
		Bhutanitis spp. (II)		Papilioni del Bhutan
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottere
	Ornithoptera alexandrae (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		Papilio benguetanus		
	Papilio chikae (I)			Macaone di Luzon
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			Papilio di Omero
	***Papilio hospiton* (II)**			Macaone di Sardegna
		Papilio morondavana		
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	***Parnassius apollo* (II)**			Apollo
		Teinopalpus spp. (II)		Papilioni imperiali
		Trogonoptera spp. (II)		Ornitottere
		Troides spp. (II)		Ornitottere
		ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)		
HIRUDINOIDEA				**Sanguisughe**
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				**Sanguisughe**
		Hirudo medicinalis (II)		Sanguisuga medicinale
		Hirudo verbana (II)		
		MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
BIVALVIA				**Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)**
MYTILOIDA				
Mytilidae				**Mitilidi**
		Lithophaga lithophaga (II)		Dattero di mare

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
UNIONOIDA				
Unionidae				**Mitili d'acqua dolce**
	Conradilla caelata (I)			
		Cyprogenia aberti (II)		
	Dromus dromas (I)			
	Epioblasma curtisii (I)			
	Epioblasma florentina (I)			
	Epioblasma sampsonii (I)			
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			
	Epioblasma turgidula (I)			
	Epioblasma walkeri (I)			
	Fusconaia cuneolus (I)			
	Fusconaia edgariana (I)			
	Lampsilis higginsii (I)			
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			
	Lampsilis satur (I)			
	Lampsilis virescens (I)			
	Plethobasus cicatricosus (I)			
	Plethobasus cooperianus (I)			
		Pleurobema clava (II)		
	Pleurobema plenum (I)			
	Potamilus capax (I)			
	Quadrula intermedia (I)			
	Quadrula sparsa (I)			
	Toxolasma cylindrella (I)			
	Unio nickliniana (I)			
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			
	Villosa trabalis (I)			

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
VENEROIDA				
Tridacnidae				**Tridacne**
		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti
GASTROPODA				**Limacce, lumache e strombi**
MESOGASTROPODA				
Strombidae				**Strombi**
		Strombus gigas (II)		Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				
	Achatinella spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae				
		Papustyla pulcherrima (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				**Coralli, anemoni di mare**
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE				
Coralliidae				
			Corallium elatius (III Cina)	
			Corallium japonicum (III Cina)	
			Corallium konjoi (III Cina)	
			Corallium secundum (III Cina)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae				**Corallo blu**
		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie *Heliopora coerulea*) (9)		Corallo blu
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (9)		Madreporari
STOLONIFERA				
Tubiporidae				**Tubiporidi o Coralli a canne d'organo**
		Tubiporidae spp. (II) (9)		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				**Idroidi, coralli di mare, fisalie**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MILLEPORINA				
Milleporidae				**Milleporidi**
		Milleporidae spp. (II) ([9])		Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae				**Stilasteridi**
		Stylasteridae spp. (II) ([9])		Stilasteridi
		FLORA		
AGAVACEAE				**Agavi**
	Agave parviflora (I)			Agave a fiore piccolo
		Agave victoriae-reginae (II) #4		Agave della Regina Vittoria
		Nolina interrata (II)		Nolina di San Diego
		Yucca queretaroensis (II)		
AMARYLLIDACEAE				**Amarillidacee**
		Galanthus spp. (II) #4		Bucaneve
		Sternbergia spp. (II) #4		Sternbergia
ANACARDIACEAE				
		Operculicarya decaryi (II)		
		Operculicarya hyphaenoides (II)		
		Operculicarya pachypus (II)		
APOCYNACEAE				
		Hoodia spp. (II) #9		
		Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		
	Pachypodium ambongense (I)			
	Pachypodium baronii (I)			
	Pachypodium decaryi (I)			
		Rauvolfia serpentina (II) #2		Rauvolfia
ARALIACEAE				**Aralie**
		Panax ginseng (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3		Gingseng

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Panax quinquefolius (II) #3		Ginseng americano
ARAUCARIACEAE				**Araucarie**
	Araucaria araucana (I)			Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE				**Berberidacee**
		Podophyllum hexandrum (II) #2		Podofillo indiano
BROMELIACEAE				**Bromeliacee**
		Tillandsia harrisii (II) #4		
		Tillandsia kammii (II) #4		
		Tillandsia mauryana (II) #4		
		Tillandsia xerographica (II) ([10]) #4		
CACTACEAE				**Cactus**
		CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. e *Quiabentia* spp.) ([11]) #4		Cactus
	Ariocarpus spp. (I)			Cactus pietra vivente
	Astrophytum asterias (I)			Cactus riccio di mare
	Aztekium ritteri (I)			Cactus azteco
	Coryphantha werdermannii (I)			Cactus a cuscino spinoso
	Discocactus spp. (I)			Discocactus
	Echinocereus ferreirianus ssp. *lindsayi* (I)			Cactus spinoso di Lindsay
	Echinocereus schmollii (I)			
	Escobaria minima (I)			Cactus a cuscino spinoso
	Escobaria sneedii (I)			Cactus a cuscino spinoso
	Mammillaria pectinifera (I)			Mamillaria a pettine
	Mammillaria solisioides (I)			Pitayta
	Melocactus conoideus (I)			
	Melocactus deinacanthus (I)			
	Melocactus glaucescens (I)			
	Melocactus paucispinus (I)			
	Obregonia denegrii (I)			Cactus a carciofo
	Pachycereus militaris (I)			

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Pediocactus bradyi (I)			Cactus del Marble Canyon
	Pediocactus knowltonii (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	Pediocactus paradinei (I)			Cactus di Paradina
	Pediocactus peeblesianus (I)			Cactus Navajo di Peeble
	Pediocactus sileri (I)			Cactus a cuscino spinoso
	Pelecyphora spp. (I)			Cactus ad ascia
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I)			
	Sclerocactus erectocentrus (I)			
	Sclerocactus glaucus (I)			Cactus con le spine ad uncino
	Sclerocactus mariposensis (I)			
	Sclerocactus mesae-verdae (I)			Cactus della Mesa verde
	Sclerocactus nyensis (I)			
	Sclerocactus papyracanthus (I)			
	Sclerocactus pubispinus (I)			Cactus con le spine ad uncino
	Sclerocactus wrightiae (I)			Cactus con le spine ad uncino
	Strombocactus spp. (I)			Cactus appiattito
	Turbinicarpus spp. (I)			Cactus spiralati
	Uebelmannia spp. (I)			
CARYOCARACEAE				
		Caryocar costaricense (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				**Asteracee**
	Saussurea costus (I) (nota anche come *S. lappa*, *Aucklandia lappa o A. costus*)			Lappa Bardana
CUCURBITACEAE				
		Zygosicyos pubescens (II) (nota anche come *Xerosicyos pubescens*)		
		Zygosicyos tripartitus (II)		
CUPRESSACEAE				**Cipressi**
	Fitzroya cupressoides (I)			Alerce
	Pilgerodendron uviferum (I)			
CYATHEACEAE				**Felci arboree**

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Cyathea spp. (II) #4		Felci arboree
CYCADACEAE				**Cicadi**
		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi
	Cycas beddomei (I)			Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE				**Felci arboree**
		Cibotium barometz (II) #4		
		Dicksonia spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: *Dicksonia berteriana*, *D. externa*, *D. sellowiana* e *D. stuebelii*) #4		Felci arboree
DIDIEREACEAE				
		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE				**Ignami**
		Dioscorea deltoidea (II) #4		
DROSERACEAE				**Drosere**
		Dionaea muscipula (II) #4		Venere acchiappamosche
EBENACEAE				
		Diospyros spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5		
EUPHORBIACEAE				**Euforbie**
		Euphorbia spp. (II) #4 (Solo le specie succulente, ad eccezione di: 1) *Euphorbia misera*; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Euphorbia trigona;*		Euforbie succulente

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		3) esemplari propagati artificialmente di *Euphorbia lactea*, innestati su portainnesti propagati artificialmente di *Euphorbia neriifolia*, se sono: — crestati, oppure — a ventaglio, oppure — cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Euphorbia 'Milii'*, se sono: — facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e — introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; che non sono soggetti al presente regolamento, e 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A)		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			
	Euphorbia cremersii (I) (Comprende la forma *viridifolia* e la var. *rakotozafyi*)			
	Euphorbia cylindrifolia (I) (Comprende la ssp. *tuberifera*)			
	Euphorbia decaryi (I) (Comprende le vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* e *sprirosticha*)			
	Euphorbia francoisii (I)			
	Euphorbia handiensis **(II)**			
	Euphorbia lambii **(II)**			
	Euphorbia moratii (I) (Comprende le vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* e *multiflora*)			

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Euphorbia parvicyathophora (I)			
	Euphorbia quartziticola (I)			
	***Euphorbia stygiana* (II)**			
	Euphorbia tulearensis (I)			
FAGACEAE				**Faggi, querce**
			Quercus mongolica (III Federazione russa) #5	
FOUQUIERIACEAE				
		Fouquieria columnaris (II) #4		
	Fouquieria fasciculata (I)			
	Fouquieria purpusii (I)			
GNETACEAE				**Gnetacee**
			Gnetum montanum (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE				
		Oreomunnea pterocarpa (II) #4		
LAURACEAE				
		Aniba rosaeodora (II) (noto anche come A. duckei) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				**Leguminose**
		Caesalpinia echinata (II) #10		Pernambuco
		Dalbergia spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar) #5		
			Dalbergia calycina (III) (Guatemala) (popolazione del Guatemala) #6	
		Dalbergia cochinchinensis (II) #5		Palissandro della Thailandia
			Dalbergia cubilquitzensis (III) (Guatemala) (popolazione del Guatemala) #6	
			Dalbergia darienensis (III Panama) (popolazione di Panama) #2	
			Dalbergia glomerata (III) (Guatemala) (popolazione del Guatemala) #6	
		Dalbergia granadillo (II) #6		Legno di rosa
	Dalbergia nigra (I)			Palissandro brasiliano
		Dalbergia retusa (II) #6		Cocobolo
		Dalbergia stevensonii (II) #6		Palissandro dell'Honduras

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			Dalbergia tucurensis (III Nicaragua. Inoltre il Guatemala ha iscritto la sua popolazione nazionale) #6	Palissandro del Guatemala
			Dipteryx panamensis (III Costa Rica / Nicaragua)	Almendro
		Pericopsis elata (II) #5		Afrormosia
		Platymiscium pleiostachyum (II) #4		Macacauba
			Pterocarpus erinaceus (III Senegal) #1	
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Sandalo rosso
		Senna meridionalis (II)		
LILIACEAE				**Liliacee**
		Aloe spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell'*Aloe vera*, conosciuta anche come *Aloe barbadensis*, che non figura negli allegati) #4		Aloe
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) (Comprende le vars. *paucituberculata*, *rugosquamosa* e *schistophila*)			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			
	Aloe haworthioides (I) (Comprende la var. *aurantiaca*)			
	Aloe helenae (I)			
	Aloe laeta (I) (Comprende la var. *maniaensis*)			
	Aloe parallelifolia (I)			
	Aloe parvula (I)			
	Aloe pillansii (I)			
	Aloe polyphylla (I)			
	Aloe rauhii (I)			
	Aloe suzannae (I)			

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Aloe versicolor (I)			
	Aloe vossii (I)			
MAGNOLIACEAE				**Magnolie**
			Magnolia liliifera var. *obovata* (III Nepal) #1	Magnolia Taungme
MELIACEAE				**Mogani, cedri**
			Cedrela fissilis (III Bolivia, Brasile) #5	
			Cedrela lilloi (III Bolivia, Brasile) #5	
			Cedrela odorata (III Bolivia / Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perú) #5	Cedro spagnolo
		Swietenia humilis (II) #4		Mogano messicano
		Swietenia macrophylla (II) (Popolazione neotropicale — comprende America centromeridionale e Caraibi) #6		Mogano grandi foglie
		Swietenia mahagoni (II) #5		Mogano americano
NEPENTHACEAE				**Nepente o piante carnivore con ascidio**
		Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Nepente o piante carnivore con ascidio
	Nepenthes khasiana (I)			Nepente indiana
	Nepenthes rajah (I)			Nepente o pianta da broche della Malesia
OLEACEAE				**Olivi, frassini**
			Fraxinus mandshurica (III Federazione Russa) #5	
ORCHIDACEAE				**Orchidee**
		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) ([12]) #4		Orchidee
	Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se: — sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e			

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	— gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 ([13]), e — quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili.			
	Aerangis ellisii (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			
	***Cypripedium calceolus* (II)**			
	Dendrobium cruentum (I)			
	***Goodyera macrophylla* (II)**			
	Laelia jongheana (I)			
	Laelia lobata (I)			
	***Liparis loeselii* (II)**			
	***Ophrys argolica* (II)**			
	***Ophrys lunulata* (II)**			
	***Orchis scopulorum* (II)**			
	Paphiopedilum spp. (I)			Scarpette di Venere dell'Asia
	Peristeria elata (I)			Fiore dello Spirito Santo
	Phragmipedium spp. (I)			Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale
	Renanthera imschootiana (I)			Vanda rossa
	***Spiranthes aestivalis* (II)**			
OROBANCHACEAE		*Cistanche deserticola* (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)				**Palme**
		Beccariophoenix madagascariensis (II) #4		Manarano
	Chrysalidocarpus decipiens (I)			
		Lemurophoenix halleuxii (II)		
			Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13	Cocco di mare o noce delle Seychelles
		Marojejya darianii (II)		

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Neodypsis decaryi (II) #4		Palma a triangolo
		Ravenea louvelii (II)		
		Ravenea rivularis (II)		Palma dei fiumi
		Satranala decussilvae (II)		
		Voanioala gerardii (II)		
PAPAVERACEAE				**Papaveracee**
			Meconopsis regia (III Nepal) #1	
PASSIFLORACEAE				
		Adenia firingalavensis (II)		Bottle liana
		Adenia olaboensis (II)		
		Adenia subsessilifolia (II)		
PEDALIACEAE				**Famiglia delle pedaliacee**
		Uncarina grandidieri (II)		
		Uncarina stellulifera (II)		
PINACEAE				**Pinacee**
	Abies guatemalensis (I)			Abete del Guatemala
			Pinus koraiensis (III Federazione russa) #5	
PODOCARPACEAE				**Podocarpi**
			Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1	
	Podocarpus parlatorei (I)			Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE				**Portulache, porcellane**
		Anacampseros spp. (II) #4		
		Avonia spp. (II) #4		
		Lewisia serrata (II) #4		Lewisia seghettata
PRIMULACEAE				**Primule, ciclamini**
		Cyclamen spp. (II) ([14]) #4		Ciclamini
RANUNCULACEAE				**Ranuncoli**
		Adonis vernalis (II) #2		Adonide gialla
		Hydrastis canadensis (II) #8		
ROSACEAE				**Rosacee**
		Prunus africana (II) #4		
RUBIACEAE				
	Balmea stormiae (I)			

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SANTALACEAE				
		Osyris lanceolata (II) (Solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2		Sandalo dell'Africa orientale
SARRACENIACEAE				
		Sarracenia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio
	Sarracenia oreophila (I)			Pianta carnivora montana
	Sarracenia rubra ssp. *alabamensis* (I)			Pianta carnivora dell'Alabama
	Sarracenia rubra ssp. *jonesii* (I)			Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE				**Scrofularie**
		Picrorhiza kurrooa (II) (esclude *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		
STANGERIACEAE				**Stangeria e Bowenia**
		Bowenia spp. (II) #4		Cicadi
	Stangeria eriopus (I)			Stangeria
TAXACEAE				**Tassi**
		Taxus chinensis e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		Taxus cuspidata e taxa intraspecifici di questa specie (II) [15] #2		
		Taxus fuana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		

▼M20

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Taxus sumatrana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		Taxus wallichiana (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)				**Legno di agar, ramino**
		Aquilaria spp. (II) #14		Legno di agar
		Gonystylus spp. (II) #4		Ramino
		Gyrinops spp. (II) #14		Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				**Tetracentrons**
			Tetracentron sinense (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE				**Valerianacee**
		Nardostachys grandiflora (II) #2		
VITACEAE				
		Cyphostemma elephantopus (II)		
		Cyphostemma laza (II)		
		Cyphostemma montagnacii (II)		
WELWITSCHIACEAE				**Welwitschia**
		Welwitschia mirabilis (II) #4		Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE				**Zamiacee**
		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Zamiacee
	Ceratozamia spp. (I)			Ceratozamia
	Chigua spp. (I)			Chigua
	Encephalartos spp. (I)			Palme del pane
	Microcycas calocoma (I)			Cicas nana
ZINGIBERACEAE				
		Hedychium philippinense (II) #4		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE				**Lignum-vitae**
		Bulnesia sarmientoi (II) #11		Palo santo
		Guaiacum spp. (II) #2		Lignum-vitae

▼M20

([1]) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA - ARGENTINA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

([2]) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA - BOLIVIA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

([3]) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA - CHILE». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

([4]) Popolazione dell'Ecuador (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA - ECUADOR». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA».

Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

([5]) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona Conferenza delle Parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA - PERÚ». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA - PERU - ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

([6]) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balaena mysticetus, Eubalaena* spp.*, Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

([7]) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg

▼M20

(Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

([8]) Questa voce comprende il taxon *Scleropages inscriptus*, recentemente descritto.

([9]) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

([10]) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

([11]) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia «Jusbertii», Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivar)

([12]) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

([13]) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

([14]) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

([15]) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

▼M20

	Allegato D	Nome comune
	FAUNA	
	CHORDATA (CORDATI)	
MAMMALIA		**Mammiferi**
CARNIVORA		
Canidae		**Cani, volpi, lupi**
	Vulpes vulpes griffithi (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	Vulpes vulpes montana (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	Vulpes vulpes pusilla (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		**Tassi, martore, donnole, ecc.**
	Mustela altaica (III India) §1	Donnola degli Altai
	Mustela erminea ferghanae (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	Mustela kathiah (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	Mustela sibirica (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		**Canguri, uallabie**
	Dendrolagus dorianus	Canguro arboricolo monocolore
	Dendrolagus goodfellowi	Canguro arboricolo di Goodfellow
	Dendrolagus matschiei	Canguro arboricolo di Matschie
	Dendrolagus pulcherrimus	Canguro arboricolo dal manto dorato
	Dendrolagus stellarum	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		**Uccelli**
ANSERIFORMES		
Anatidae		**Anatre, oche, cigni**
	Anas melleri	Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae		**Colombi, piccioni**
	Columba oenops	Colomba di Salvin
	Didunculus strigirostris	Diduncolo becco dentato
	Ducula pickeringii	Piccione imperiale di Pickering

▼M20

	Allegato D	Nome comune
	Gallicolumba crinigera	Colomba pugnalata di Bartlett
	Ptilinopus marchei	Colomba frugivora di Marche
	Turacoena modesta	Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES		
Cracidae		**Cracidi**
	Crax alector	Hocco nero
	Pauxi unicornis	Hocco dall'elmo
	Penelope pileata	Penelope crestabianca
Megapodiidae		**Megapodi**
	Eulipoa wallacei	Megapodio di Wallace
Phasianidae		**Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani**
	Arborophila gingica	Pernice di Rickett
	Lophura bulweri	Fagiano di Bulwer
	Lophura diardi	Fagiano prelato
	Lophura inornata	Fagiano di Salvadori
	Syrmaticus reevesii §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		**Beccofrusoni**
	Bombycilla japonica	Beccofrusone giapponese
Corvidae		**Cornacchie, gazze, ghiandaie**
	Cyanocorax caeruleus	Ghiandaia cerulea
	Cyanocorax dickeyi	Ghiandaia di Dickey
Cotingidae		**Cotinga**
	Procnias nudicollis	Campanaro collonudo
Emberizidae		**Cardinali, beccasemi, tangara**
	Dacnis nigripes	Dacne zampenere
	Sporophila falcirostris	Beccasemi di Temminck

▼M20

	Allegato D	Nome comune
	Sporophila frontalis	Beccasemi frontechiara
	Sporophila hypochroma	Beccasemi grigio e castano
	Sporophila palustris	Beccasemi di palude
Estrildidae		**Estrildidi**
	Amandava amandava	Bengalino moscato
	Cryptospiza reichenovii	Alarossa di Reichenow
	Erythrura coloria	Diamante del monte Katangland
	Erythrura viridifacies	Diamante facciaverde
	Estrilda quartinia (Spesso commercializzata sotto la denominazione *Estrilda melanotis*)	Estrilda panciagialla
	Hypargos niveoguttatus	Amaranto fiammante
	Lonchura griseicapilla	Becco d'argento testa grigia
	Lonchura punctulata	Domino
	Lonchura stygia	Cappuccino nero
Fringillidae		**Cardellini, canarini**
	Carduelis ambigua	Verdone testa nera
	Carduelis atrata	Negrito della Bolivia
	Kozlowia roborowskii	Ciuffolotto di Roborowski
	Pyrrhula erythaca	Ciuffolotto dalla testa grigia
	Serinus canicollis	Canarino del Capo
	Serinus citrinelloides hypostictus (Spesso commercializzato sotto la denominazione *Serinus citrinelloides*)	Venturone dell'Africa orientale
Icteridae		**Itteridi**
	Sturnella militaris	Sturnella di Defilippi
Muscicapidae		**Pigliamosche, tordi**
	Cochoa azurea	Cocioa di Giava
	Cochoa purpurea	Cocioa purpurea
	Garrulax formosus	Garrullo schiamazzante alirosse
	Garrulax galbanus	Garrullo schiamazzante di Austen

▼M20

	Allegato D	Nome comune
	Garrulax milnei	Garrullo schiamazzante codarossa
	Niltava davidi	Niltava del Fukien
	Stachyris whiteheadi	Garrullo di Whitehead
	Swynnertonia swynnertoni (Denominata altresì *Pogonicichla swynnertoni*)	Pettirosso di Swynnerton
	Turdus dissimilis	Tordo pettonero
Pittidae		**Pitta**
	Pitta nipalensis	Pitta nucablù
	Pitta steerii	Pitta di Steere
Sittidae		**Sittidi**
	Sitta magna	Picchio muratore gigante
	Sitta yunnanensis	Picchio muratore dello Yunnan
Sturnidae		**Maine, storni**
	Lamprotornis regius	Storno reale africano
	Mino dumontii	Maina facciagialla
	Sturnus erythropygius	Storno testabianca
REPTILIA		**Rettili**
SAURIA		
Agamidae		
	Physignathus cocincinus	**Drago d'acqua cinese**
Anguidae		
	Abronia graminea	
Gekkonidae		**Gechi**
	Rhacodactylus auriculatus	
	Rhacodactylus ciliatus	
	Rhacodactylus leachianus	
	Teratoscincus microlepis	
	Teratoscincus scincus	
Gerrhosauridae		

▼M20

	Allegato D	Nome comune
	Zonosaurus karsteni	
	Zonosaurus quadrilineatus	
Iguanidae		
	Ctenosaura quinquecarinata	
Scincidae		**Scinchi**
	Tribolonotus gracilis	
	Tribolonotus novaeguineae	
SERPENTES		
Colubridae		
	Elaphe carinata §1	
	Elaphe radiata §1	
	Elaphe taeniura §1	
	Enhydris bocourti §1	
	Homalopsis buccata §1	
	Langaha nasuta	
	Leioheterodon madagascariensis	
	Ptyas korros §1	
	Rhabdophis subminiatus §1	
Hydrophiidae		**Serpenti marini**
	Lapemis curtus (Comprende *Lapemis hardwickii*) §1	
Viperidae		**Vipere**
	Calloselasma rhodostoma §1	
AMPHIBIA		
ANURA		Rane e rospi
Dicroglossidae		**Rane**
	Limnonectes macrodon	
Hylidae		**Raganelle**
	Phyllomedusa sauvagii	
Leptodactylidae		**Rane neotropicali**

▼M20

	Allegato D	Nome comune
	Leptodactylus laticeps	
Ranidae		**Ranidi**
	Pelophylax shqiperica	
CAUDATA		
Hynobiidae		**Salamandre asiatiche**
	Ranodon sibiricus	
Plethodontidae		**Pletodontidi**
	Bolitoglossa dofleini	
Salamandridae		**Tritoni e salamandre**
	Cynops ensicauda	
	Echinotriton andersoni	
	Laotriton laoensis	
	Paramesotriton spp.	
	Salamandra algira	
	Tylototriton spp.	
ACTINOPTERYGII		**Pesci**
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	Pterapogon kauderni	Pesce cardinale di Banggai
	ARTHROPODA (ARTROPODI)	
INSECTA		**Insetti**
LEPIDOPTERA		Farfalle
Papilionidae		**Ornitottere e papilionidi**
	Baronia brevicornis	
	Papilio grosesmithi	
	Papilio maraho	

▼M20

	Allegato D	Nome comune
	MOLLUSCA (MOLLUSCHI)	
GASTROPODA		
Haliotidae		
	Haliotis midae	Abalone orecchio di Mida
	FLORA	
AGAVACEAE		**Agavi**
	Calibanus hookeri	
	Dasylirion longissimum	
ARACEAE		**Aracee**
	Arisaema dracontium	
	Arisaema erubescens	
	Arisaema galeatum	
	Arisaema nepenthoides	
	Arisaema sikokianum	
	Arisaema thunbergii var. *urashima*	
	Arisaema tortuosum	
	Biarum davisii ssp. *Marmarisense*	
	Biarum ditschianum	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		**Asteracee**
	Arnica montana §3	Arnica
	Othonna cacalioides	
	Othonna clavifolia	
	Othonna hallii	
	Othonna herrei	
	Othonna lepidocaulis	
	Othonna retrorsa	
ERICACEAE		**Eriche, rododendri**
	Arctostaphylos uva-ursi §3	Uva ursina

01997R0338 — IT — 26.11.2016 — 019.002 — 110

▼M20

	Allegato D	Nome comune
GENTIANACEAE		**Genziane**
	Gentiana lutea §3	Genziana gialla o genziana maggiore
LILIACEAE		**Liliacee**
	Trillium pusillum	
	Trillium rugelii	
	Trillium sessile	
LYCOPODIACEAE		**Licopodi**
	Lycopodium clavatum §3	Licopodio clavato
MELIACEAE		**Mogani, cedri**
	Cedrela montana §4	
	Cedrela oaxacensis §4	
	Cedrela salvadorensis §4	
	Cedrela tonduzii §4	
MENYANTHACEAE		
	Menyanthes trifoliata §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE		
	Cetraria islandica §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE		
	Adenia glauca	
	Adenia pechuelli	
PEDALIACEAE		**Sesamo, artiglio del diavolo**
	Harpagophytum spp. §3	Artiglio del diavolo
PORTULACACEAE		
	Ceraria carrissoana	
	Ceraria fruticulosa	
SELAGINELLACEAE		**Selaginelle**
	Selaginella lepidophylla	Rosa di Gerico